Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

Anno 1922 — **Roma — Venerdì 8 settembre** — **Numero 212**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione o gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1214 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese a riparazione dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 nei sottoindicati Comuni del circondario di Nuoro, in provincia di Sassari:

a) lire 800.000, per provvedere, a cura dello Stato, al ripristino di opere sulla strada provinciale Olzai-Taloro, alla sistemazione della strada comunale Olzai-Ollolai per renderla definitivamente sicura al carreggio, alla riparazione dei danni sulle strade comunali esterne ed interne di Olzai, Ollolai e Gavoi, alla riparazione dei danni al cimitero di Olzai e per provvedere, nell'abitato stesso, alla riparazione di case danneggiate appartenenti a persone di povera condizione.

Su tale fondo graverà anche la spesa di lire 80.000 per la parziale estinzione del mutuo di lire 180.000 contratto dal comune di Olzai con la Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica del torrente Bisine entro l'abitato stesso, distrutte dall'alluvione del settembre 1921.

La somma di lire 80.000 sarà versata in una sola rata alla Cassa depositi e prestiti la quale provvederà successivamente a regolare col Comune i suoi rapporti per l'ammortamento della somma rimanente della quale rimarrà creditrice.

b) lire 600.000 per provvedere alla sistemazione idraulico-forestale del torrente Bisine, comprese le opere di difesa nel tratto che attraversa l'abitato di Olzai.

Art. 2.

Alla complessiva spesa di L. 1.400.000 occorrente per l'esecuzione delle opere previste nel precedente articolo si provvederà coi fondi autorizzati dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342, 14 luglio 1907, n. 562.

Le economie che in più di quelle anzidette, si avranno sui fondi assegnati per opere idrauliche e di bonifica dalle leggi anzidette, saranno destinati all'ulteriore compimento delle opere stesse e, qualora essi risultassero esuberanti, alle altre opere idrauliche e di bonifica di cui nel testo unico sui provvedimenti per la Sardegna, approvato con R. decreto 11 novembre 1907, n. 844.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1922-923 sono apportati i seguenti aumenti di stanziamento:

Cap. n. 153-*bis* (di nuova istituzione). Ripristino di opere sulla strada provinciale Olzai-Taloro, sistemazione della strada comunale Olzai-Ollolai per renderla definitivamente sicura al carreggio, riparazione di danni sulle strade comunali esterne ed interne di Olzai, Ollolai e Gavoi, riparazione di danni al cimitero di Olzai, riparazione, nell'abitato stesso, di case danneggiate appartenenti a persone di povera condizione; versamento alla Cassa depositi e prestiti della somma di lire 80.000 in parziale estinzione del mutuo contratto dal comune di Olzai per le opere di sistemazione idraulica del torrente Bisine distrutte dall'alluvione del settembre 1921, lire 800.000.

Cap. n. 154. Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'Isola di Sardegna autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 7 luglio 1902, n. 333, e 28 luglio 1902, n. 342, modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562, dall'art. 1, lett. *g*) della legge 30 giugno 1909, n. 407; dalla legge 25 giugno 1912, n. 712, art. 1, lettera *c*); dal R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lettera *d*); dalla legge 8 aprile 1915, n. 477, art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 1, lettera *b*) della presente legge L. 600.000.

Art. 4.

Le opere da eseguire dallo Stato a norma del precedente art. 1, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 5.

Il Governo del Re concederà sussidi ai proprietari allo scopo di ripristinare le culture nei fondi rustici dei comuni di Gavoi, Ollolai ed Olzai danneggiati dall'alluvione del settembre 1921, di riparare o ricostruire i fabbricati rustici ed i molini idraulici negli stessi comuni, ed ai pastori per la ricostituzione delle greggi.

I sussidi saranno concessi nella misura di non oltre tre quarti della somma occorrente per la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati e molini ora indicati e per il ripristino delle colture o delle greggi o della somma per tali scopi effettivamente spesa.

A questo fine sarà stanziata, in apposito capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura, la somma di lire 300.000.

L'erogazione dei sussidi sarà fatta dal prefetto di Sassari coi fondi che saranno messi a sua disposizione dal Ministero di agricoltura mediante anticipazioni sulla locale sezione di tesoreria con le modalità che saranno stabilite mediante decreto da emanarsi dal Ministero stesso.

Per agevolare il pagamento dei sussidi il prefetto, effettuando prelevamenti dalla sezione di tesoreria provinciale, potrà eseguire depositi in conto corrente presso gli uffici postali dei Comuni sovraindicati e trarre poi sui medesimi ordini di pagamento a favore delle persone da sussidiare.

Art. 6.

Per il ripristino della coltura nei fondi rustici danneggiati o distrutti o per i restauri e la ricostruzione dei fabbricati rustici e dei molini idraulici in detti Comuni, la Cassa di credito della provincia di Sassari è autorizzata a concedere prestiti e mutui a una durata di anni dieci rimborsabili a annualità costanti comprendenti l'interesse all'uno per cento e la quota di ammortamento.

La domanda del mutuo e del prestito deve essere fatta entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

All'uopo è assegnata alla detta Cassa provinciale la somma di L. 200.000 da stanziarsi nel bilancio del Ministero di agricoltura per il corrente esercizio finanziario.

Gli atti e scritti di qualunque natura, relativi ai sussidi, ai prestiti ed ai mutui, comprese le quietanze, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta.

Con decreto del ministro dell'agricoltura saranno fissate le modalità relative ai prestiti ed ai mutui di cui sopra.

Art. 7.

Sono estese ai tre comuni di Gavoi, Ollolai ed Olzai, danneggiati dall'alluvione del settembre 1921, le disposizioni degli articoli dal 7 al 10 del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2009, contenente provvedimenti in dipendenza delle frane ed alluvioni dell'autunno 1921 in varie regioni d'Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservaria e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — BERTINI — BERTONE — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1197 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno ed il regolamento 19 febbraio 1911, n. 245, per la sua applicazione;

Visto il R. decreto 31 maggio 1914, n. 512, che autorizza la Camera di commercio e industria di Brescia ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto camerale;

Vista la deliberazione 30 novembre 1920 colla quale la Camera di commercio predetta propone di modificare il regolamento in parola e la tariffa relativa;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Brescia è autorizzata ad imporre sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago del proprio distretto camerale una tassa in conformità della tariffa di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Tariffa.

Nella città e provincia di Brescia gli esercenti commercio temporaneo e girovago, bazars, negozi di stralcio di qualsiasi genere, pagheranno:

a) gli esercenti il commercio temporaneo e girovago a mezzo di veicoli a mano L. 6;

b) gli esercenti commercio temporaneo e girovago a mezzo di banchi mobili e su veicoli trascinati a forza animale o con qualunque altro mezzo meccanico, L. 10;

c) gli esercenti commercio su banchi fissi, L. 25;

d) gli agenti, rappresentanti o viaggiatori di commercio che espongono o vendono in alberghi o case private le loro merci, nel capoluogo, L. 100;

In Provincia L. 30.

Si intendono banchi fissi, per l'applicazione della presente tassa, quelli che sono fissati solidamente nel terreno, o non essendo fissati nel terreno, sono eretti giornalmente e stanno quasi permanentemente in un Comune e si sogliono disporre nella stessa posizione di strada o piazza almeno per sei mesi all'anno.

Art. 3.

Il pagamento delle suindicate tasse è valido per tutta la Provincia e per un anno dalla data della ricevuta di pagamento.

Art. 4.

La tassa sul commercio temporaneo cat. *D*) si applica agli esercenti temporanei di negozio, bazars, negozi di stralcio, e di liquidazione di qualsiasi specie; agli esercenti cinematografici e fotografie in baracche mobili o locali chiusi.

Art. 5.

Agli effetti della tassa saranno pure considerati come commercianti temporanei tutti coloro che apriranno nel corso dell'anno negozi di qualsiasi genere, agenzie di affari, studi di rappresentanze, ecc., che non figurano ancora nei ruoli di tassa camerale.

Essi saranno tenuti al pagamento della tassa di L. 6 per ogni apertura di bottega o di esercizio, qualunque sia il periodo dell'anno dell'apertura stessa.

Art. 6.

Sono esenti dal pagamento della tassa:

a) coloro che dimostrino essere già colpiti da tassa camerale nella provincia di Brescia;

b) i girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli, purchè non risulti che abbiano depositi di merci sia stabili che mobili contenenti merci per una somma superiore a L. 50.

c) i venditori di giornali, di fiammiferi, di commestibili e dolciumi ed in genere i girovaghi che mettano in vendita merce di valore complessivo non superiore alle L. 50 salvo non risulti che abbiano depositi;

d) gli esercenti negozi di stralcio dipendenti da liquidazioni aperte da commercianti nella stessa località e che dimostrino essere colpiti da tassa camerale.

La tassa anzidetta sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte e con le norme stabilite nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, e approvato dal ministro proponente.

Art. 7.

Il R. decreto 31 maggio 1914, n. 512, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO

REGOLAMENTO

per la riscossione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio ed industria di Brescia.

Art. 1.

Chiunque intenda esercitare il commercio temporaneo e girovago nella provincia di Brescia, deve farne preventiva denuncia alla Camera di commercio di Brescia ed al sindaco del paese nel quale intende esercitare, e ciò agli effetti dell'applicazione della tassa speciale ed in osservanza al disposto dell'articolo 58 della legge 20 marzo 1920, n. 121.

Art. 2.

L'omissione della denuncia dà luogo, oltre al pagamento della tassa, alle penalità prescritte dall'articolo 63 della legge sopra citata.

Art. 3.

La denuncia va fatta su speciale modulo che verrà gratuitamente rilasciato dalla segreteria della Camera di commercio in Brescia e dalle segreterie dei Comuni della provincia di Brescia.

Art. 4.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che non avessero pagata la tassa all'atto della denuncia, saranno diffidati dalla Camera di commercio di Brescia e dai sindaci negli altri Comuni, a versare a chi di ragione l'importo della stessa tassa, e ciò nel termine e nella misura stabilita dall'annessa tariffa, sotto pena di esecuzione fiscale privilegiata ai termini delle vigenti leggi sulle imposte dirette.

Art. 5.

Gli avvisi, i registri di pagamento, ed i bollettini di esazione saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio

Art. 6.

La segreteria della Camera di commercio e dei Comuni della Provincia rilasceranno, dietro il pagamento della tassa, una speciale tessera-ricevuta che sola farà fede dell'avvenuto pagamento e che dovrà essere esibita ai funzionari incaricati del controllo.

Art. 7.

I funzionari della Camera di commercio a ciò delegati, i vigili municipali, i Reali carabinieri hanno l'obbligo di accertare se i commercianti temporanei e girovaghi sono in possesso di tale tessera. In caso di mancanza di detta tessera i vigili municipali od i carabinieri dovranno denunciare il contravventore al sindaco, il quale lo diffiderà immediatamente a versare al rispettivo esattore commerciale ed alla segreteria comunale entro tre giorni dalla intimazione, la tassa dovuta, aumentata di due decimi, sotto comminatoria della esecuzione fiscale privilegiata, come è detto all'articolo 4.

Art. 8.

A tutti gli agenti incaricati, tanto della Camera di commercio come dai Comuni, spetterà per ogni denuncia nuova di esercizio temporaneo o girovago, un quarto dell'ammontare della tassa riscossa.

Agli esattori dei Comuni ed agli impiegati della Camera di commercio incaricati del servizio per l'applicazione della tassa, spetterà un aggio del 5 0/0.

Art. 9.

I sindaci dei Comuni del distretto che intenderanno applicare la tassa sul commercio temporaneo e girovago saranno autorizzati a farlo e si riterranno come rapp esentanti della Camera di commercio nelle rispettive giurisdizioni.

I messi comunali che si occuperanno dell'esazione della tassa, avranno diritto alla percezione dei diritti di cui all'art. 8.

Art. 10.

Alla fine di ogni trimestre gli impiegati dei Comuni che riscuotono la tassa sono tenuti, dedotto l'aggio ad esse spettante in base all'art. 8 a fare il versamento delle somme esatte al segretario della Camera di commercio di Brescia il quale a sua volta ne farà il versamento al tesoriere. Il versamento dovrà essere accompagnato da speciale distinta fornita dalla Camera di commercio.

Art. 11.

Al presidente della Camera di commercio per il comune di Brescia, ai sindaci rispettivi per gli altri Comuni della Provincia spetteranno le decisioni di ogni controversia sull'applicazione della tariffa.

Art. 12.

Contro tali decisioni si può appellare al tribunale di Brescia.

Art. 13.

Il reclamo alla Camera di commercio od ai sindaci dovrà essere fatto entro 15 giorni dalla data del pagamento risultante dalla ricevuta.

Passato questo termine ogni reclamo dovrà essere fatto direttamente all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 47 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Art. 14.

Le spese della perizia dipendente da infondata opposizione dell'esercente commercio temporaneo e girovago saranno a carico di questo ultimo.

Art. 15.

Il presente regolamento entrerà in vigore col 1° gennaio 1923.

Roma, 29 giugno 1922.

Visto e approvato d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

Il numero 1216 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Udita la Commissione consultiva parlamentare di cui al secondo comma dell'art. 2 della sovra citata legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attuali dotazioni delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore stanziate nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica per acquisto di materiale scientifico e per il mantenimento delle cliniche, per spese di ufficio, per locali, per spese di rappresentanza e in genere per spese inerenti ai fini dei singoli Enti, sono convertite in assegni annui dello Stato alle singole Università ed ai singoli Istituti superiori.

A ciascuna Università o Istituto superiore sarà inoltre corrisposta, in aggiunta al detto assegno, la quota parte del maggior provento delle tasse ad essa spettante giusta la legge del 28 maggio 1903, n. 324, nella misura assegnata nel bilancio 1920-921, nonchè la metà del terzo del maggior provento delle tasse, nella misura assegnata per l'esercizio 1920-921, in dipendenza dell'aumento portato dal R. D. L. 9 maggio 1920, n. 1058.

Anche i fondi per le Università siciliane, di cui alla legge 13 luglio 1905, n. 384, sono corrisposti come assegni.

Le concessioni straordinarie di somme che siano fatte alle Università e agli Istituti superiori sui fondi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione sono considerate come assegni.

La parte degli assegni che alla chiusura dell'esercizio finanziario non fosse stata spesa ed impegnata rimane sempre a disposizione delle Università od Istituto.

Art. 2.

Spettano inoltre alle Università ed agli Istituti di istruzione superiore le somme tutte provenienti dalle contribuzioni di laboratorio, di cliniche, di segreteria, dei corsi di perfezionamento o di altri corsi ed Istituti speciali e tutti i proventi delle prestazioni, forniture od opere che per qualsiasi titolo le Università e gli Istituti superiori sono autorizzati ad eseguire.

Tutte le dette somme sono direttamente riscosse dagli economi.

Di questi proventi deve essere tenuto conto nei bilanci preventivi e consuntivi delle Università ed Istituti di istruzione superiore.

Art. 3.

Il Consiglio accademico dell'Università e direttivo dell'Istituto superiore approva i bilanci preventivi e consuntivi sottopostigli dal rettore o direttore.

È richiesta la deliberazione del Consiglio su tutte le spese che superino in una sol volta le L. 100,000 e che superino le L. 50,000 annue ed impegnino il bilancio per più esercizi.

Le deliberazioni circa dette spese non diventano esecutive se non dopo siano state approvate dal ministro dell'istruzione pubblica.

Il bilancio preventivo delle Università e dell'Istituto sarà comunicato al Ministero dell'istruzione pubblica nel giugno di ciascun anno e dentro il 31 dicembre deve essere inviato al Ministero il rendiconto consuntivo di tutte le spese fatte nell'esercizio antecedente, corredato dei documenti giustificativi.

La vigilanza sul procedimento amministrativo e contabile delle Università e degli Istituti superiori potrà essere esercitata dal Ministero dell'istruzione pubblica e dal Ministero del tesoro, per la parte di loro competenza, anche mediante ispezioni presso le Università e gli Istituti superiori.

Art. 4.

Il rettore o direttore della Università od Istituto superiore è autorizzato, entro i limiti dei fondi a disposizione, ad ordinare spese, assumere impegni ed a stipulare contratti nell'interesse dell'Università od Istituto superiore.

Le deliberazioni, gli ordinativi, gli atti e i contratti fatti dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto superiore non sono soggetti alla preventiva approvazione ministeriale nè al riscontro della Corte dei conti. Allorchè si tratti però di alienare o di acquistare beni immobili, di assumere o concedere mutui o di impegnare il bilancio dell'Università od Istituto superiore per le spese di cui al 2° comma dell'art. 3, si dovrà invece ottenere l'autorizzazione del Ministero dell'Istruzione pubblica, il quale potrà chiedere il parere del Consiglio di Stato.

Per i lavori e le opere edilizie e di manutenzione di locali da eseguirsi sia a carico dei fondi iscritti nel bilancio delle Università o dell'Istituto superiore, sia con somme anticipate o messe a disposizione del Ministero della istruzione pubblica sui fondi straordinari del bilancio dello stesso Ministero, i rettori delle Università ed i direttori degli Istituti superiori hanno facoltà di provvedere agli ordinativi, alla esecuzione ed al pagamento dei lavori stessi senza uopo di autorizzazioni ministeriali, nè di approvazioni tecniche preventive o successive, quando il loro importo non superi le L. 50,000 sulla base dei preventivi o perizie o liquidazioni approvate o redatte dal Genio civile o dagli Uffici speciali universitari o dagli Uffici tecnici di finanza.

Art. 5.

I rettori delle Università ed i direttori degli Istituti superiori, nonchè i membri dei Consigli accademici e direttivi, sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e deliberate in eccedenza dei fondi disponibili nel bilancio della Università od Istituto superiore.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto a far tempo dal 1° ottobre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ANILE — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1217 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058, e le annesse tabelle *A* e *B*, che stabiliscono le tasse e sopratasse per le Facoltà e Scuole delle RR. Università e per i RR. Istituti superiori di magistero femminile;

Veduto l'art. 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Riconosciuta l'opportunità di aumentare la tassa annuale d'iscrizione fissata dalle tabelle *A*, *B* del predetto R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058;

Sentito il Consiglio dei ministri e veduto il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto coi ministri delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli studenti di giurisprudenza, lettere e filosofia, medicina, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica e farmacia, agraria, veterinaria e farmacia sono tenuti a pagare, in aumento della tassa di iscrizione stabilita dalla tabella *A* del R. D. L. 9 maggio 1920, n. 1058, una soprattassa annua d'iscrizione di L. 150.

La tassa d'iscrizione (corso biennale) fissata dalla tabella stessa per le allieve delle scuole di ostetricia è aumentata di una soprattassa biennale d'iscrizione di L. 70, e la tassa d'iscrizione annuale per gli iscritti al corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, è aumentata di una soprattassa annuale di iscrizione di L. 50.

Le allieve degli Istituti superiori di magistero femminile sono tenute a pagare, in aumento della tassa di iscrizione stabilita dalla tabella *B* del R. D. L. 9 maggio 1920, n. 1058, una soprattassa annua d'iscrizione di L. 100.

Art. 2.

L'applicazione del presente decreto si farà a decorrere dall'anno scolastico 1922-923.

Art. 3.

L'intero provento delle soprattasse d'iscrizione, di cui all'art. 1 del presente decreto, resta a beneficio del tesoro.

Nel rimborsare la quota delle tasse d'iscrizione ai liberi docenti non sarà tenuto conto dell'aumento portato dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ANILE — PEANO — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1195. Regio decreto 23 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia le quote di concorso governativo per gli anni dal 1914 al 1920, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 383.

N. 1199. Regio decreto 23 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro d'industria e commercio, vengono apportate modificazioni al Regio decreto 19 febbraio 1920, n. 358.

N. 1200. Regio decreto 17 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Jesi.

N. 1201. Regio decreto 6 agosto 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Perugia viene autorizzato a continuare a riscuotere un dazio proprio sull'amido in pani, in pezzi ed in farina; sui cristalli e vetri in lavori di ogni genere; sulle porcellane; sulle terraglie fine, finte porcellane, maioliche e terraglie; sulle terraglie e maioliche di uso comune; a seconda della tariffa annessa al decreto stesso.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 13 agosto 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Novara.

SIRE!

L'Amministrazione del comune di Novara andò al potere con un reciso programma estremista - apertamente divulgato sulla stampa locale - che suscitò, fin dall'inizio, opposizione e contrasti.

Taluni atti compiuti dagli amministratori e sopratutto l'arbitraria politica tributaria di eccessive gravezze, in contrapposto alla facilità delle spese, che avevano resa l'azienda in critiche condizioni finanziarie hanno ora acuito l'agitazione, che da qualche tempo si era manifestata nella cittadinanza, e che ebbe la sua esplosione negli episodi di violenza della seconda decade di luglio u. s.

In seguito ai gravi incidenti, gli amministratori hanno abbandonato la sede del Municipio senza farvi più ritorno, ed il prefetto ha dovuto affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Non essendo pertanto possibile la riassunzione in ufficio della rappresentanza elettiva senza pericoli di nuovi e più gravi perturbamenti, attesa l'agitazione, che si mantiene vivissima, mentre urge dare all'azienda, e particolarmente alla finanza comunale, un organico assetto, si rende indispensabile, per gravi ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 agosto 1922, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Novara è sciolto.

Art 2

Il signor dott. Pietro Carpani è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1922

VITTORIO EMANUELE

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 agosto 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Badia Tebalda (Arezzo).

SIRE!

Avendo nel giugno scorso 14 dei 20 consiglieri comunali di Badia Tebalda rassegnate le dimissioni per causa di dissidi manifestatisi fra essi circa la soluzione dei più importanti ed urgenti problemi cittadini, il prefetto dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la gestione provvisoria ad un suo commissario.

Non essendo ora possibile, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, nè potendosi, d'altra parte, protrarre a tempo indeterminato la provvisoria gestione del commissario, in vista della necessità di attuare d'urgenza numerosi provvedimenti, specie in materia finanziaria, che eccedono la semplice gestione conservativa, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 17 agosto c. a., provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Badia Tebalda, in cia di Arezzo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Adolfo Baldassarre, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1922

VITTORIO EMANUELE

TADDEI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Grosseto, approvato con R. decreto 13 aprile 1902, registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno successivo, reg. 3, fog. 249;

Visto l'elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e concernente variazioni ai corsi d'acqua iscritti nel ricordato elenco principale ai numeri 277 e 288, sotto le denominazioni rispettivamente di fiume Fiora e fosso del Diluvio e Caro, nonchè l'iscrizione fra le acque pubbliche dei corsi d'acqua denominati fosso della Fonte Mannarina e fosso dei Mulini;

Visti gli atti della compiuta istruttoria effettuatasi con le modalità prescritte dal decreto-legge 20 no-

vembre 1916, n. 1664, e relativo regolamento tecnico-amministrativo 24 gennaio 1917, n. 85, ora abrogati;

Ritenuto che in seguito alla pubblicazione dell'elenco fu presentata in tempo utile opposizione dalla Ditta Scavi Ricciarelli e Monaci contro la iscrizione del fosso dei Mulini che si dichiara di proprietà privata;

Considerato che il detto ricorso non può essere accolto, perchè secondo i principi odierni di diritto pubblico in materia di acque pubbliche, e secondo la prevalsa giurisprudenza il detto fosso dei Mulini, comprese le sorgenti, devono essere ritenute acque pubbliche;

Che per quanto riguarda la opposizione del comune di Firenze presentata fuori termine (motivo che ne determinerebbe la irricevibilità) essendosi tuttavia preso in esame, si è riconosciuto non meritare accoglimento il ricorso stesso inteso ad ottenere la depennazione dall'elenco delle sorgenti di Santa Fiora e precisamente di quelle di Mannarina, dei Mulini, della Peschiera e di altre minori ad esse connesse;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche ed 1 e 2 del relativo regolamento, approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285;

Udito il parere del Consiglio superiore delle acque;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta ogni contraria opposizione, è approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Grosseto, giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

2° Elenco suppletivo delle acque pubbliche

PROVINCIA DI GROSSETO

N B — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

Num. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Fiume Fiora	Tirreno	Santa Fiora, Pitigliano, Manciano	Dal punto in cui esce definitivamente di Provincia sino allo sbocco in esso della fonte Mannarina presso ed a sud dell'abitato di Santa Fiora. Sostituisce il n. 277 dell'elenco delle acque pubbliche approvato con R. decreto 13 aprile 1902.
2	Fosso della fonte Mannarina, inf. n. 277	Fiora	Santa Fiora	Dallo sbocco fino alla sua origine alle sorgenti dette di Santa Fiora del gruppo detto delle Mannarine queste comprese.
3	Fosso dei Mulini, inf. numero 277	Id.	Id.	Dallo sbocco fino alla sua origine alle sorgenti dette di Santa Fiora del gruppo detto della Peschiera queste comprese.
4	Fosso del Diluvio e Caro, inf. n. 277	Id	Id	Dallo sbocco alla biforcazione sotto ed a Nord-ovest di Poggio Trabuzolo. Sostituisce il n. 288 dell'elenco delle acque pubbliche approvato con R. decreto 13 aprile 1902.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
come da R. decreto 16 ottobre 1921:
Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
MICHELI.

MINISTERO per l'industria e il commercio

Direzione generale del credito e delle assicurazioni private

Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace

Con decreto Reale del 10 agosto 1922, registrato alla Corte dei conti il 23 dello stesso mese, reg. n. 5, foglio n. 266.

Sentito il parere del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industsia ed il commercio, di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro:

Per la facoltà consentita dall'art. 4 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470.

È stata autorizzata

la restituzione, senza corrispettivo, in favore del suddito austriaco barone Von Lutzow, della sua proprieta in Roma, via Nomentana, già devoluta al Demanio dello Stato in virtù del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470.

Non è dovuto alcun rendiconto da parte dello Stato per l'Amministrazione finora tenuta di detta proprietà che sarà restituita nello stato in cui attualmente si trova.

È estratto conforme dell'originale R. decreto 10 agosto 1922.

Il segretario del Comitato
A. Catanzaro.

Con decreto Reale del 10 agosto 1922, registrato alla Corte dei conti il 23 dello stesso mese, reg. n. 5, foglio n. 267;

Sentito il parere del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro.

E' stata autorizzata

la restituzione, senza corrispettivo, delle loro proprietà, già devolute al Demanio dello Stato, a favore dei seguenti sudditi ed Enti germanici:

1. Bing Ugo (Firenze).
2. Ahrens Alberto (Palermo).
3. Assemacher Guglielmo (Firenze).
4. Glingler Carlo (Roma).
5. Pallenberg Franz (Roma).
6. Ditta Wedekind Carlo e C. (Palermo).
7. Seeboeck Ferdinando (Roma).
8. Jook Elisabetta (Napoli).
9. Aselmeyer Carlo (Napoli).
10. Barone Alfonso Von Mumm (Genova).
11. Von Kuelmer Hans (Torino).
12. Rechsteiner Giulia Augusta, detta Lilly, (Venezia, Padova e Treviso).
13. Kraepelin Emilio (Novara).
14. Beloch Giulio (Roma).
15. Istituto germanico di storia d'arte (Firenze).

Non è dovuto alcun rendiconto, da parte dello Stato, per l'amministrazione, finora tenuta, dei detti beni, che saranno restituiti nello stato in cui si trovano attualmente, e quindi anche col vincolo dei contratti esistenti. Saranno adottate, sentiti i proprietari, le misure occorrenti per tutelare equamente le posizioni che eventualmente, in ordine ai detti beni, fossero state acquistate da italiani.

È estratto conforme dell'originale R. decreto 10 agosto 1922.

Il segretario del Comitato
A. Catanzaro.

Con decreto Reale del 10 agosto 1922, registrato alla Corte dei conti il 23 dello stesso mese, reg. n. 5, foglio 268;

Sentito il parere del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti ai trattati di pace;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro;

Per la facoltà consentita dall'art. 4 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470.

È stata autorizzata

la restituzione, senza corrispettivo, in favore dell'Istituto storico ungherese di Roma, della sua proprietà, sita in Roma, viale della Regina, angolo via Gabriele Falloppio, già devoluta al Demanio dello Stato, in virtù del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470

Non è dovuto alcun rendiconto da parte dello Stato per l'amministrazione finora tenuta di detta proprietà, che sarà restituita nello stato in cui attualmente si trova.

È estratto conforme dell'originale R. decreto 10 agosto 1922.

Il segretario del Comitato
A. Catanzaro.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Capitani.

Con R. decreto del 18 maggio 1922:

Stampa Roberto, capitano, in aspettativa dal 15 giugno 1920 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Franciolini David, capitano, in aspettativa dal 19 febbraio 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Gargano Andrea, capitano, collocato in aspettativa dal 7 gennaio 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Ciatto Espero, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 1° aprile 1922 per motivi speciali.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Contino Giuseppe, capitano, in aspettativa dal 16 gennaio 1922 per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 16 maggio 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 11 detto mese con decorrenza assegni dal 1° giugno 1922.

Cabibbo Enzo, capitano, collocato in aspettativa dal 12 aprile

1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Tenenti.

Cerri Vincenzo, tenente, in aspettativa dal 9 ottobre 1921 per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 9 aprile 1922 con decorrenza assegni dal 16 aprile detto.

Bartoli Ernesto, tenente in aspettativa per motivi speciali, revocato e considerato come non avvenuto il decreto di cui sopra.

Fulcini Paolo, tenente, in aspettativa dal 10 febbraio 1922, per motivi speciali, revocato e considerato come non avvenuto il decreto di cui sopra.

Fieri Augusto, tenente, collocato in aspettativa dal 2 maggio 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Martinetti Fabio, tenente, collocato in aspettativa dal 21 aprile 1922, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Arma del genio.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Tobia cav. Eurisio, tenente colonnello, l'aspettativa dal 22 settembre 1920 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio concessa con R. decreto 19 ottobre 1920 è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Maggiori.

Matteucci cav Paolo, maggiore, in aspettativa dal 5 ottobre 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Capitani.

Della Rocca de Candal Giovanni, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Tenenti.

Pecco Luigi, tenente, in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 9 giugno 1922.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Alimenti cav. Orlando, tenente colonnello veterinario, in aspettativa per riduzioni di quadri, richiamato in servizio effettivo dal 16 maggio 1922, con decorrenza assegni dalla data medesima.

IMPIEGATI CIVILI.

Archivisti ed applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

Calvanese Enrico, sottufficiale R. esercito, nominato applicato delle Amministrazioni militari dipendenti con anzianità 1° settembre 1921 e con lo stipendio annuo di L. 3000.

Vincenzi Giacinto, applicato, il R. decreto 9 gennaio 1921 è modificato nel senso che al soprascritto dev'essere concesso l'assegno personale annuo di L. 400.

Esposito Ciro, applicato, il R. decreto 11 dicembre 1921 è modificato nel senso che al soprascritto dev'essere concesso l'assegno personale annuo di L. 1000.

Con R. decreto dell'14 maggio 1922:

Carlini Agostino, archivista, collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° maggio 1922.

Primi ufficiali d'ordine ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 14 maggio 1922

Demuti Riccardo, sottufficiale R. esercito, nominato ufficiale di ordine dei magazzini militari con anzianità 1° settembre 1921 e con lo stipendio annuo di L. 3000.

Tosatti Annibale, primo ufficiale d'ordine, in aspettativa per infermità dal 16 agosto 1920, richiamato in servizio dal 1° ottobre 1921, con lo stipendio annuo di L 5980.

D'Amato Nicola, ufficiale d'ordine, cessa di essere sospeso dal grado e dallo stipendio e, con decorrenza dal 2 maggio 1921 riacquista il diritto agli stipendi non percepiti, nonchè a tutti gli effetti, l'anzianità perduta.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Mureddu cav. Alfredo, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 29 luglio 1920 nella parte che si riferisce al suo collocamento in posizione ausiliaria.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Maggiori generali.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Douhet cav. Giulio, colonnello di fanteria, promosso maggiore generale con anzianità 8 luglio 1917 e decorrenza degli assegni dal 1° agosto 1917.

Con R. decreto del 14 luglio 1921:

Bernardoni cav. Alberto, maggiore generale, collocato a riposo del 26 agosto 1921 per aver raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti.

Arma dei carabinieri Reali.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

I seguenti tenenti colonnelli sono promossi colonnelli:

Zerman cav. Enrico — Celoria cav. Candido — Poggesi nobile di Pisa cav. Gino.

Maggiori

Con R. decreto del 18 giugno 1922

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli:

Rubino cav. Pietro — Spinelli cav. Francesco Aristide.

Capitani.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

I seguenti capitani sono promossi maggiori:

Donà Antonio — Baldella Carlo.

Con R. decreto del 1° giugno 1922:

Bonsignorio Giacomo, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 15 aprile 1922, è richiamato in servizio effettivo nell'arma stessa dal 16 aprile 1922, con decorrenza assegni dal 16 aprile 1922.

Carbone Alfonso, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 4 maggio 1921, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dalla scadenza.

Tenenti.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

I seguenti tenenti sono promossi capitani:

Napolitano Errico — Schiaroli Ercole — Germani Romiro — Di Maggio Antonio — Martini Salvatore.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Adorni cav. Angelo, tenente colonnello a disposizione Ministero colonie, cessa di essere a disposizione come sopra dal 10 maggio 1922.

Maggiori.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

I seguenti maggiori sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 1° luglio 1922:

Basile Carlo — Suglia Cesare.

Capitani.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

Seghetti Cesare, capitano, in aspettativa per sospensione dall'impiego, reintegrato a tutti gli effetti nella precedente posizione di effettivo servizio dal 16 maggio 1921.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Allione Camillo, capitano, in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 29 settembre 1921, richiamato in servizio dal 29 febbraio 1922.

Spagnolini Lamberto, capitano, in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 1° giugno 1922.

Geuna Michele, capitano, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 1° luglio 1922.

Passalacqua Orazio, capitano, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 1° luglio 1922.

Giallanza Alfredo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 18 aprile 1922.

Croce Alberto, capitano, in aspettativa per sospensione dall'impiego, incorso nella destituzione per effetto della sentenza del tribunale militare speciale di Torino in data 10 gennaio 1922, cessa di far parte dei ruoli del R. esercito dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Tenenti.

I sottoindicati tenenti di complemento, arma di fanteria, sono nominati tenenti in S. A. P. arma stessa con riserva d'anzianità assoluta e relativa:

Cuoco Alfredo — De Donno Luigi — Gognetti Tullio — Iannelli Simone — Minenna Gaetano — Sculli Giuseppe — Fischetti Cesare — Bindi Fabio — Locatelli Plinio — Orlando Ettore.

I sottoindicati tenenti di complemento, arma di fanteria, sono nominati tenenti in S. A. P. arma stessa con riserva di anzianità assoluta e relativa:

Barbiani Armando — Boetani Raffaele — Cicorello Enrico — De Rosa Antonio — Di Maria Sesto — Di Martino Mario — Dòmino Marco — Lampasona Vincenzo — Lugato Antonio — Mezzabotta Alessandro — Sorgi Cesare — Dell'Aquila Luigi — Incisa Di Camerana Luigi — Olivieri Vittorio — Succi Ferdinando — Carta Ermenegildo — Rosselli Ulderico — Gori Alberto — Robotti Amilcare — Simoncioni Amedeo — Spaziani Giumino — Severino Luigi — Tron Cesare.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Pascale Carmine, tenente, l'aspettativa assoluta nel grado di sottotenente ed in quello attuale del suindicato ufficiale è rispettivamente portata dal 1° maggio 1916 al 1° novembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° agosto 1916.

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

De Feo Alberto Maria, tenente, l'anzianità assoluta nel grado di sottotenente ed in quello attuale del suindicato ufficiale è rispettivamente retrodatata dal 1° maggio 1916 al 1° novembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° agosto 1916.

Ragni Emilio, tenente, l'anzianità assoluta nel grado di sottotenente ed in quello attuale del suindicato ufficiale è rispettivamente retrodatata dal 1° dicembre 1915 al 1° novembre 1915 e dal 1° settembre 1916 al 1° agosto 1916.

Con R. decreto del 18 maggio 1922:

Zanotti Carlo di Casto, tenente, il R. decreto in data 14 luglio 1921, che disponeva pel suo collocamento a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, è revocato e considerato come non avvenuto.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Santillo Ippolito, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 19 febbraio 1922, nella parte che si riferisce alla sua nomina in servizio attivo permanente.

L'anzianità assoluta, nel grado di sottotenente ed in quello attuale dei sottoindicati tenenti, è rispettivamente, portata dal 1° maggio 1916, al 1° novembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° agosto 1916:

Arpaia Luigi — Rispoli Pasquale — Scandurra Giuseppe — Pandolfi Silvio.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Scaglia Carlo, tenente in aspettativa per motivi speciali dal 1° maggio 1921, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 15 giugno 1922, ed a sua domanda, è richiamato in servizio dal 16 giugno stesso anno con decorrenza per gli assegni dalla data stessa.

Mazzara Alfeo, tenente in aspettativa per motivi speciali dal 16 gennaio 1922, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 31 maggio 1922 ed è richiamato in servizio dal 1° giugno 1922, con decorrenza per gli assegni dalla data stessa.

Di Lauro Raffaele, tenente, collocato in aspettativa, per motivi speciali, a sua domanda dal 1° luglio 1922.

Pepe Gaetano, tenente in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 6 giugno 1922.

I seguenti tenenti di fanteria sono dispensati, a loro domanda, dal servizio attivo permanente ed iscritti col proprio grado e con anzianità per ciascuno indicata, nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Fici Giuseppe, 6 ottobre 1915.

Bruno Vittorio, 7 maggio 1913.

Porino Adolfo, tenente, collocato in apettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 1° luglio 1922.

Madia Armando, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 19 febbraio 1920, trasferito in aspettativa per motivi speciali dal 19 giugno 1920.

Madia Armando, tenente in aspettativa per motivi speciali, trasferito poscia in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 16 luglio 1921.

Mancini Giovanni, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 16 febbraio 1921

Con R. decreto del 14 giugno 1922:

Buccolini Mario, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

De Divitiis Edoardo, dall'11 maggio 1922.

Maresta Bruno, dal 23 marzo 1922.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 26 marzo 1922.

Sereno Costantino, tenente complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta 16 giugno 1918 e con riserva di anzianità relativa.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922.

I sottoindicati tenenti di complemento, arma di fanteria, sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente arma stessa, con riserva di anzianità assoluta e relativa:

Basile Plinio — Lombardo Antonio.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

D'Agata Salvatore, sottotenente, l'anzianità assoluta è portata dall'8 novembre 1919 all'8 settembre 1919.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Biagini Bernardino, sottotenente, il R. decreto 19 marzo 1922 è rettificato nella parte che si riferisce alla sua nomina in servizio attivo permanente nel senso che l'ufficiale da tenente di complemento deve intendersi nominato tenente in servizio attivo permanente.

Arma di cavalleria.

Tenenti.

Con R. decreto del 1° giugno 1922:

Lusi Luigi, tenente in aspettativa dal 22 gennaio 1922 per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 22 maggio 1922 e dal 23 successivo richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 1° giugno 1922.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente)

Colonnelli

Con R. decreto del 1° giugno 1922:

Ascoli cav. Ettore, colonnello in aspettativa per riduzione quadri, richiamato in servizio effettivo dal 1° giugno 1922.

Primi capitani.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

De Gioni Tullio di Angelo, primo capitano, il decreto Luogotenenziale in data 17 maggio 1917 che lo collocava a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 5 novembre 1916, è modificato nel senso che l'ufficiale è collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 5 novembre 1916.

Capitani.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Lozzi Roberto, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 1° giugno 1922:

Gandolfi Giuseppe, capitano in aspettativa dal 2 maggio 1919 per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 2 maggio 1922 con decorrenza assegni dal 16 maggio 1922.

Raineri Ettore, capitano in aspettativa dal 16 gennaio 1922 per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 16 maggio 1922.

Ricci Enzo, capitano in aspettativa, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 1° giugno 1922.

Tenenti.

Chiarloni Mario, tenente in aspettativa dal 19 aprile 1919 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 19 aprile 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 20 detto mese con decorrenza assegni dal 1° maggio 1922 con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Gangemi Iser, tenente in aspettativa dal 20 dicembre 1920 per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 20 aprile 1922 con decorrenza assegni dal 1° maggio 1922.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Masi Francesco, tenente complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente arma artiglieria, con anzianità 1° maggio 1919, con riserva di anzianità relativa, con decorrenza assegni dal 1° maggio 1919, promosso tenente con anzianità e decorrenza assegni dal 1° maggio 1920.

Arma del genio.

Maggiori.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

de Francesco cav. Gioacchino, maggiore, collocato in aspettativa dal 7 aprile 1922 per sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 16 giugno 1922:

Pedata cav. Giovanni, maggiore in aspettativa dal 25 aprile 1919 per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 25 aprile 1922 con decorrenza assegni dal 1° maggio 1922.

Arma areonautica.

Colonnelli

Con R. decreto del 1° giugno 1922:

Ricaldoni cav. Ottavio, colonnello (genio) in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito, a sua domanda, in aspettativa dal 1° giugno 1922 per motivi speciali.

PERSONALE PERMANENTE DEI DISTRETTI

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Pizzuti cav. Alfredo, tenente colonnello, l'aspettativa per infer-

mità temporanee non provenienti da cause di servizio, è prorogata dal 23 febbraio 1922, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 4 maggio 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 5 maggio 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

Carraresi Gino, capitano, promosso maggiore con anzianità e decorrenza per gli assegni dal 1° gennaio 1919.

CORPO SANITARIO MILITARE

Ufficiali medici.

Maggiori.

Con R. decreto del 2 marzo 1922:

Perilli cav. Giovanni, maggiore medico, in aspettativa per riduzione quadri dal 1° ottobre 1919, trasferito in aspettativa per motivi speciali dal 1° ottobre 1921.

Capitani.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Scorcia Giuseppe, capitano medico, dispensato dal servizio attivo permanente, a sua domanda, dal 1° luglio 1922 ed inscritto, col suo grado e con la sua anzianità, nel ruolo degli ufficiali medici di complemento.

Ufficiali chimici farmacisti.

Capitani.

Fortunato Leonardo, capitano chimico farmacista, collocato in aspettativa per infermità temporanea proveniente da cause di servizio dall'11 maggio 1922.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali di sussistenza.

Capitani.

Con R. decreto del 1° giugno 1922:

D'Alterio Giuseppe, capitano sussistenza, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 6 maggio 1922.

Tenenti

Crispo Vincenzo, tenente sussistenza, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, a decorrere dal 9 agosto 1920, è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Maggiori

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Nicoli cav. Dante, maggiore amministrazione, collocato in posizione ausiliaria per ragioni di età, dal 22 marzo 1921.

Morelli cav. Oreste, maggiore amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 31 maggio 1922.

Marchesi cav. Augusto, maggiore amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età dal 4 giugno 1922.

IMPIEGATI CIVILI

Amministrazione centrale della guerra.

Personale amministrativo.

Con R. decreto del 17 aprile 1922:

De Gregorio comm. dott. Umberto, capo sezione, cessa dal 1° maggio 1922 di essere comandato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rientra a far parte del rispettivo ruolo organico.

Ascenzi dott. cav. uff. Gustavo primo segretario, cessa dal 1° maggio 1922 di essere comandato presso il Ministero degli interni e rientra a far parte del rispettivo ruolo organico.

Paolucci dott. Riccardo, segretario, comandato a prestar servizio presso il sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra dall'11 settembre 1921 è dalla data stessa collocato fuori del rispettivo ruolo organico.

Personale di ragioneria.

I seguenti ragionieri comandati a prestar servizio presso l'Ente per ciascuno indicato sono collocati fuori del rispettivo ruolo organico dalla data per ciascuno segnata:

Del Prete cav. Alessandro, primo ragioniere, comandato presso il Ministero delle terre liberate, dal 28 agosto 1921.

Nocera cav. Ernesto, id. id., comandato presso il Ministero delle terre liberate dal 26 agosto 1921.

Nodari cav. Tito, id. id., comandato presso il Ministero delle terre liberate dal 28 agosto 1921.

Vassetti cav. Ludovico, ragioniere, comandato presso il Ministero del tesoro.

Personale d'ordine.

I seguenti impiegati d'ordine comandati a prestar servizio presso l'Ente per ciascuno indicato, sono collocati fuori del rispettivo ruolo dalla data per ognuno segnata:

Marconi cav. uff. Enrico, archivista, comandato presso il Ministero degli affari esteri, dal 5 febbraio 1922.

Allegretti Francesco, applicato, comandato presso il commissariato civile del distretto politico di Lussempiccolo, dal 16 gennaio 1922.

Personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Venturi Ettore, topografo in aspettativa, per infermità comprovata, richiamato, a sua domanda, in servizio attivo, dal 1° maggio 1922, con lo stipendio annuo di L. 8400.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Supparo Luigi, ragioniere geometra, collocato a sua domanda, in aspettativa per infermità comprovata, con l'annuo assegno di L. 3200 e con l'assegno temporaneo di L. 70 mensili, dal 1° maggio 1922.

Ragionieri di artiglieria.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Simonetti Ignazio, ragioniere, in aspettativa per infermità comprovata dal 1° gennaio 1922 (R. decreto 12 gennaio 1922), richiamato in servizio attivo dal 10 giugno 1922.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 2 settembre 1922, in Santa Maria del Monte, provincia di Como, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica, con orario limitato di giorno.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Arsiè, Belluno, Cesio, Fonzaso, Limana, Lentiai, Mel, Pedavena, S. Giustina, Seren, Sospirolo, Trichiana e Vas in provincia di Belluno, è stato, con decreto odierno, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1917, n. 1099.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

ERRATA-CORRIGE

A pag. 2033 della *Gazzetta ufficiale* n. 193 del 17 agosto 1922, il numero d'iscrizione della 17ª rendita che dice:

« Intestata come alla proprietà precedente per L. 59,50 ; deve essere 408105 anzichè 408505 ».

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 8).

1ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0 »	173598 180009	35 — 3 50	Carlevaro Carlo, Filippo, *Antonio* e Lorenzo fu Lorenzo, minori sotto la patria potestà della madre Sciutto Margherita fu Giuseppe Antonio, ved. Carlevaro, dom. a Capriata d'Orta (Alessandria)	Carlevaro Carlo, Filippo, *Giuseppe-Antonio*, ecc. come contro
» » »	448778 452765 459297	42 — 31 — 80 50	Marinelli Tommasina fu Tommaso, *nubile*, dom. a Ripalimosani (Campobasso)	Marinelli Tommasina fu Tommaso, *minore* sotto la patria potestà della madre Capobianco Giulia, ved. Marinelli
Consolidato 5 0/0	132185	2500 —	*Guggeri* Olga fu Sisto, moglie di Frigerio Angelo fu Paolo, dom. a Cantù (Como)	*Guggiari* Olga fu Sisto, moglie, ecc. come contro
3,50 0/0	370057	25 50	Serravalle *Armando* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Trucco Teresa, dom. a Genova	Serravalle *Tommaso-Armando*, ecc. come contro
»	797025	175 —	Daneri *Michele* di *Giuseppe*, dom. a Caperana, frazione di Chiavari (Genova)	Daneri *Giuseppe* di *Michele*, dom. come contro
P. N. 5 0/0	9237	750 —	Adamo Rocco *fu* Vito, dom. in Alcamo (Trapani)	Adamo Rocco *di* Vito, dom. in Alcamo (Trapani)
»	9238	250 —	Adamo Antonino *fu* Vito, dom. in Alcamo (Trapani)	Adamo Antonino *di* Vito, dom. in Alcamo (Trapani)
3.50 0/0	251914	38 50	Cappio-Baccanetto *Maria* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Biola Maria, dom. a Strona (Novara). Vincolata di usufrutto	Cappio-Baccanetto *Carolina-Teresa* fu Pietro, minore, ecc. come contro; vincolata di usufrutto
»	759211	10500 —	Ricciardelli *Ricciardo* fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Capianco Maria, ved. Ricciardelli	Ricciardelli *Riccardo* fu Mario, minore, ecc. come contro
Consolidato 5 0/0	233698	870 —	Assi *Elisa*, Alessandro e Giovanni-Battista fu Giovanni Battista, minori sotto la tutela del fratello Assi Giuseppe, dom. a Chiari (Brescia)	Assi *Elisa detta Pierina*, Alessandro, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 agosto 1922.

Il Direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 9).

1ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0 »	778907 778908	490 — 525 —	*De Novella* Nicola fu Diego, domiciliato a Sassano (Salerno)	*Di Novella* Nicola ecc., come contro
»	357251	24 50	Rebora *Angelo* fu Gaetano, minore, sotto la patria potestà della madre Ghiara Maddalena fu Giovanni Battista, vedova Rebora, domiciliata in Gavi (Alessandria)	Rebora *Giuseppe-Angelo* ecc., come contro
Consolidato 5 0[0	45023	460 —	Fenocchio *Aldo* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Finardi Erminia fu Benvenuto, vedova Fenocchio, domiciliato in Cremona	Fenocchio *Silverio-Aldo* ecc., come contro
» »	101493 101496	595 435 —	Piano Leopolda fu Federico, moglie di Tomaselli Eugenio, domiciliato in Roma	Intestata come contro
» »	101494 101497	595 — 435 —	Piano Maria fu Federico, nubile, ecc., come la precedente	Intestata come contro
» »	101492 101495	1185 — 870 —	Del Carretto di Moncrivello Cesare fu Carlo, domiciliato a Torino. Tutte con usufrutto vitalizio a Prato Virginia fu *Antonio*, vedova di Ricca Paolo, domiciliata a Torino	Intestata come contro Tutte con usufrutto vitalizio a Prato Virginia fu Giovanni ecc., come contro
3,50 0[0 Mista	3558	35 —	*Tomellini* Francesca di Angelo, nubile, domiciliata a Ponzano, frazione di Santo Stefano di Magra (Genova)	*Tromellini* Francesca di Angelo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata come contro
3,50 0[0	230 91	24 50	Mazzucchelli *Udilia* di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Morazzone (Como)	Mazzucchelli *Angela* di Vincenzo, ecc., come contro
Consolidato 5 0[0	142303	1050 —	*Panico-Fiocca* Maria-Grazia fu Pasquale, minore, sotto la tutela legale della madre Panico Clorinda fu Francesco, domiciliata a Napoli	*Fiocca* Maria-Grazia fu Pasquale, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 settembre 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

BANCO DI NAPOLI

	Situazione al 31 luglio 1922	Situazione al 10 agosto 1922
Cassa (Specie metalliche milioni 232.611.000/232.612 000	491.282.000	486.769 000
Portafoglio s/ piazze italiane	1.180.259.000	1.185.609.000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.778.586.000	1.750.667.000
Fondi sull'estero (Portafoglio c[c)	83.104.000	81.794.000
Circolazione	3.306.863.000	3.301.706 000
Debiti a vista	214.209.000	195.264 000
Depositi in c[c fruttifero	302.495.000	303.098.000

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 10 agosto 1922.

Cassa	201.642.000
Portafoglio s/piazze italiane	228.638.000
Anticipazioni ordinarie	128.131.000
Fondi sull'estero — Portafoglio	13.501.000
Fondi sull'estero — Conti correnti	14.969.000
Circolazione — p/c/ del commercio	222.432.000
Circolazione — p/c/ dello Stato	412.676.000
Debiti a vista	128.210.000
Depositi in c/c fruttifero	99.341.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco	383.889.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione	28,56 0[0

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la R. scuola industriale di Ascoli Piceno è aperto il concorso, per titoli e per esami, alla cattedra di matematica e insegnamento geometrico.

Lo stipendio iniziale è di L. 5500 oltre l'indennità caroviveri.

Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 10,800.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme debitamente autenticate:

a) atto di nascita;

b) certificato di immunità penale;

c) certificato di moralità:

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei lavori e di diminuire il prestigio dell'insegnante.

e) titolo: diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere, laurea in matematica o licenza in fisica;

f) tutti gli altri titoli, lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse. Sono escluse le pubblicazioni manoscritte o in bozze di stampa;

g) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

h) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dal candidato.

I certificati indicati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali o Ministeriali.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo a Roma in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati secondo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni in caso favorevole è nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 5 settembre 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI

Regio Istituto dei sordomuti in Roma

È aperto il concorso a n. 10 posti e a quelli in più, che si rendessero vacanti, 5 nella sezione maschile e 5 in quella femminile di questo R. Istituto per i sordomuti nati nella provincia di Roma ed il cui mantenimento è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Le domande dovranno pervenire al presidente dell'Istituto (via Nomentana n. 40) non più tardi del 20 settembre p. v., corredate dei documenti seguenti:

1° fede di nascita dalla quale risulti che il richiedente ha compiuto l'ottavo anno di età e non oltrepassato l'undecimo;

2° certificato medico comprovante:

a) la sordità ed il mutismo, se congeniti o sopraggiunti ed in questo caso, la causa, che li ha provocati;

b) la vaccinazione subita o la superata malattia di vaiuolo naturale:

c) l'attitudine intellettuale all'istruzione;

d) la buona costituzione fisica, scevra specialmente da malattie d'indole contagiosa.

3° certificato, rilasciato dal sindaco, di povertà assoluta, o di gravi strettezze economiche della famiglia del sordomuto;

4° titoli di benemerenza della famiglia del sordomuto;

5° obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, di ritirare l'alunno o l'alunna a qualunque richiesta della Direzione.

Tanto la domanda, quanto i documenti per concorrere potranno essere presentati in carta libera, previa la constatata povertà a norma di legge.

La definitiva accettazione dell'alunno o dell'alunna dipenderà dal risultato di una visita medica cui dovranno essere sottoposti tutti i sordomuti al momento della loro presentazione all'Istituto.

Roma, 28 luglio 1922

Il presidente
R. Zegretti.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.